

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Agricoltura)

58° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 MAGGIO 1975

Presidenza del Vice Presidente **BUCCINI**
indi del Presidente **COLLESELLI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Autorizzazione per la maggiore spesa sostenuta per l'indagine sulle strutture delle aziende agricole a termini del regolamento n. 70 del 14 giugno 1966, e successive modifiche, del Consiglio delle Comunità europee » (2003) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 776
LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	776
TIRIOLO, relatore alla Commissione	776

IN SEDE REDIGENTE

Seguito e conclusione della discussione:

« Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale » (1481)
(D'iniziativa dei senatori Medici ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 777, 778, 779 e passim
BALBO809, 812
BUCCINI794, 795, 796 e passim
CURATOLO783, 795
DEL PACE778, 779, 782 e passim
DE MARZI802, 808, 809 e passim
GADALETA	808
LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste777, 778, 789 e passim
MARI789, 809, 811
MAZZOLI	812
PISTOLESE795, 801, 808 e passim
ROSSI DORIA777, 778, 779 e passim
ZANON, relatore alla Commissione777, 778, 779 e passim
ZAVATTINI780, 781, 783 e passim

**Presidenza
del Vice Presidente BUCCINI**

La seduta ha inizio alle ore 9,40.

ZAVATTINI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione per la maggiore spesa sostenuta per l'indagine sulle strutture delle aziende agricole a termini del regolamento n. 70 del 14 giugno 1966, e successive modifiche, del Consiglio delle Comunità europee » (2003) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione per la maggiore spesa sostenuta per l'indagine sulle strutture delle aziende agricole a termini del regolamento n. 70 del 14 giugno 1966, e successive modifiche, del Consiglio delle Comunità europee », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Tiriole di riferire alla Commissione.

TIRIOLO, relatore alla Commissione. Molto brevemente. Con il disegno di legge in esame si richiede di integrare la spesa, di cui alla legge n. 88 del 9 febbraio 1968, per il finanziamento di una indagine sulla struttura delle aziende agricole, corrispondendo all'Istituto centrale di statistica circa 85 milioni di lire, al cui onere si farà fronte con prelevamento dal conto di tesoreria intestato « Ministero tesoro-Contributo FEOGA in base al regolamento numero 70/66 CEE ».

La maggiore spesa si collega a quanto disposto dal regolamento n. 151 del 26 gennaio 1971 del Consiglio dei ministri delle Comunità europee, che ha elevato da 500.000 a 522.505 il numero delle aziende agricole

costituenti un campione, oggetto di indagine da parte dell'Istituto centrale di statistica.

Si tratta, quindi, di una maggiore spesa ampiamente giustificata, per cui chiedo la approvazione del provvedimento che vi fa fronte.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo si rimette alla relazione e alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 88 del 9 febbraio 1968 per il finanziamento di una indagine sulla struttura delle aziende agricole, eseguita ai sensi del regolamento n. 70 del 14 giugno 1966 della Comunità economica europea, modificato con regolamento della stessa Comunità n. 35 del 21 febbraio 1967, si autorizza la maggiore spesa di lire 84.393.750, da corrispondere all'Istituto centrale di statistica, conformemente all'accreditamento disposto dagli organi comunitari a favore del Governo italiano, a termini del regolamento n. 153 del 26 gennaio 1971 della Comunità economica europea.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di lire 84.393.750 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con prelevamento di pari importo dal conto di tesoreria, intestato: « Ministero tesoro — Contributo FEOGA in base al regolamento n. 70/66 CEE ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

IN SEDE REDIGENTE

Seguito e conclusione della discussione del disegno di legge:

« Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale » (1481)
(D'iniziativa dei senatori Medici ed altri)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale », d'iniziativa dei senatori Medici, Zanon, Scardaccione, Benaglia, Rossi Doria, Spadolini, Valitutti e Tanga.

Z A N O N , relatore alla Commissione. Ad integrazione di quanto detto nel corso della precedente seduta, informo che la Sottocommissione si è nuovamente riunita nel corso della attuale settimana ed ha ultimato l'esame del provvedimento. Sulla base di questo ulteriore lavoro, è stata elaborata una serie di emendamenti, tutti ampiamente concordati fatta eccezione per due, riguardanti precisamente gli articoli 2 e 3, sui quali i componenti la Sottocommissione hanno manifestato il permanere di qualche perplessità.

R O S S I D O R I A . Sarebbe opportuno che il relatore ci informasse dettagliatamente sui motivi di contrasto tuttora esistenti in ordine a tali due articoli.

Z A N O N , relatore alla Commissione. L'articolo 2 riguarda il campo d'azione delle attività professionali. Le perplessità manifestate e non rimosse si riferiscono alla ampiezza del campo di operatività dei dottori agronomi e forestali. Peraltro, a questo proposito è sopraggiunto un parere da parte della prima Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici che dovrebbe

rimuovere, se non tutte, molte di tali perplessità. Tale parere, infatti, chiarisce in modo inequivocabile l'assenso anche di questo organo alla competenza dei dottori agronomi e forestali nel settore del genio rurale, nella sua più ampia formulazione, cioè sia per quanto attiene alle costruzioni rurali sia per quel che si riferisce alle industrie agrarie. Ho qui la fotocopia di tale parere, ampiamente documentato.

Per quanto riguarda l'articolo 3, si erano determinate due soluzioni alternative tendenti all'inserimento nell'albo dei pubblici dipendenti, per i quali il relativo ordinamento prevede solo in determinati casi un'attività professionale. Le due alternative erano rappresentate da un elenco speciale, oppure da un'annotazione a margine e la consegna dell'apposito timbro presso i rispettivi Consigli provinciali degli Ordini. La settima Sezione del Ministero di grazia e giustizia ha comunicato, con motivazioni abbastanza fondate, di preferire la seconda alternativa, in quanto, oltre tutto, consente di sottoporre questa categoria di professionisti alla stessa disciplina e vigilanza delle altre, dandole la possibilità di una certa rappresentanza in seno agli organi collegiali. Tale scelta della settima Sezione del Ministero di grazia e giustizia ha incontrato il parere favorevole sia della prima Commissione affari costituzionali, sia della seconda Commissione giustizia del Senato. È pertanto questa la soluzione che, come relatore, suggerirei di adottare.

L O B I A N C O , sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Le due Commissioni citate, cioè la 1ª e la 2ª, si sono pronunziate anche sugli emendamenti elaborati dalla Sottocommissione?

Z A N O N , relatore alla Commissione. Non è stato ritenuto di richiedere un loro ulteriore parere in quanto tutta la nostra Commissione ha concordato che le ulteriori modifiche non intaccano in nulla la sostanza del provvedimento, ma rappresentano soltanto precisazioni formali.

L O B I A N C O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi rimetto alla decisione della Commissione: ho ritenuto di dover sollevare una riserva in quanto il provvedimento estende anche ad altri Ministeri la sua sfera di azione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Titolo di dottore agronomo e di dottore forestale)

Il titolo di dottore agronomo e quello di dottore forestale, al fine dell'esercizio delle attività di cui al successivo articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e siano iscritti in un albo od elenco speciale a norma del successivo articolo 3.

A questo articolo, il relatore ha presentato una formulazione sostitutiva, del seguente tenore:

« Il titolo di dottore agronomo e quello di dottore forestale o altro equipollente, al fine dell'esercizio delle attività di cui al successivo articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti in un albo a norma del successivo articolo ».

Z A N O N, *relatore alla Commissione*. Rispetto al testo precedente, è stata fatta l'aggiunta delle parole « o altro equipollente », dopo aver fatto richiamo ai titoli di dottore agronomo e di dottore commerciale, ed è stato soppresso il riferimento, in tema di iscritti, all'elenco speciale in quanto, per la scelta fatta tra le due solu-

zioni alternative di cui ho parlato in inizio di seduta, tale elenco non viene istituito. Si tratta, lo anticipo subito, di due modifiche che ricorreranno molto spesso nei successivi articoli, dove, per ovvia analogia, si è proceduto rispettivamente ad un'aggiunta e ad una soppressione.

D E L P A C E. Un'osservazione che poi, ritengo, porterà inevitabilmente a un emendamento. I dottori agronomi e forestali sono tenuti soltanto a sostenere un esame di abilitazione professionale, diversamente da quanto avviene per ogni altro professionista. Per esempio, gli avvocati devono prima aver effettuato due anni di tirocinio e soltanto dopo possono sostenere gli esami di procuratore. I ragionieri, i geometri e i periti devono dimostrare di aver operato in un determinato ufficio, di aver effettuato dei progetti e così via per essere ammessi all'esame di abilitazione. Stando al testo in esame, i dottori agronomi o forestali, invece, possono conseguire oggi la laurea e domattina, poniamo, presentarsi a sostenere l'esame di abilitazione professionale. Delle due l'una: o per i dottori agronomi e forestali l'esame di abilitazione è superfluo, una pura formalità, perchè non è ammissibile che il giorno dopo conseguita la laurea uno sia migliore, che abbia, cioè, acquistato in esperienza professionale, oppure si deve prevedere un certo periodo di tirocinio per ottenere l'ammissione all'esame di abilitazione anche per i dottori agronomi e forestali.

R O S S I D O R I A. Secondo me, e in base a quella che è la mia esperienza, non è possibile praticamente applicare un sistema di questo genere al laureato in scienze agrarie perchè, evidentemente, la professione è molto più lenta. La cosa importante è viceversa l'esame di stato, che è un esame di carattere professionale sostenuto di fronte ad una commissione della quale fanno parte precisamente quelli che sono i professionisti del settore. Si tratta di un esame molto rigoroso, che molto frequentemente non viene superato.

D E L P A C E . Della commissione fa parte un solo professionista.

R O S S I D O R I A . No, della commissione non fa parte un solo professionista: ci sono insegnanti di scuola media e ci sono i professionisti veri e propri. Ripeto, è un esame di stato molto rigoroso che spesso non viene superato...

D E L P A C E . Su questo punto sono d'accordo. In alcune regioni l'85 o il 90 per cento dei candidati non supera l'esame.

Z A N O N , relatore alla Commissione. Però, lo stesso fenomeno si riscontra anche nell'esame per procuratore.

D E L P A C E . Sono dell'opinione che, analogamente a quanto avveniva prima per i geometri e per i ragionieri, per i quali l'esame di stato era anche un esame abilitante all'esercizio della professione, la laurea dovrebbe essere abilitante all'esercizio della professione. La mia è un'osservazione che intende sollevare un problema che esiste e che pone alcune categorie di professionisti in una posizione diversa rispetto ad altre.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento, presentato dal relatore, suppressivo delle parole: « od elenco speciale ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento, presentato dal relatore, aggiuntivo delle parole « o altro equipollente », dopo le parole: « dottore forestale ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento, proposto dal relatore, aggiuntivo delle parole « con tutte le relative specializzazioni », dopo le parole: « all'esercizio della professione ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 2.

(Attività professionale)

Rientrano nella competenza del dottore agronomo e del dottore forestale:

a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singole o di gruppi, di imprese agrarie, zootecniche, forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di opere di bonifica, di sistemazione, di trasformazione o di miglioramento fondiario, nonché di utilizzazione e regimazione delle acque, di difesa e conservazione del suolo;

c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, ai parchi, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alle restaurazioni ed ai ripristini ambientali, alle opere di raccolta, deposito, trasporto, smaltimento e depurazione dei rifiuti solidi, semisolidi e liquidi, alla utilizzazione lapidea per estrazione in alveo o in cave di monte, alle opere di conservazione della natura e di tutela del paesaggio ed a quelle di assestamento forestale;

d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi a costruzioni rurali, industriali, agrarie e forestali nonché ad opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale e dell'ambiente rurale ivi compresi i laghetti stagionali che non ricadono nelle competenze dell'Ufficio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

e) la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche, forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei

relativi prodotti, nonchè tutte le operazioni dell'estimo in generale;

f) le consegne, le riconsegne, il bilancio, gli inventari di beni rustici, i capitali agrari e quanto altro attiene alle imprese agrarie, zootecniche, forestali ed alle industrie per la utilizzazione, la trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti;

g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche, forestali e relative industrie;

h) la meccanica agrario-forestale e le sue applicazioni;

i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonchè la conservazione, il commercio, la utilizzazione e la trasformazione dei prodotti;

l) la prevenzione e la difesa del suolo, delle piante e dei loro prodotti dai danni causati dai parassiti, da fattori naturali e dall'attività dell'uomo, nonchè la scelta delle misure occorrenti;

m) i lavori catastali, topografici e cartografici aventi attinenza col settore rustico, coll'ambiente rurale e, limitatamente allo svolgimento delle funzioni proprie del dottore agronomo e del dottore forestale, anche con quello urbano;

n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;

o) la tipologia forestale, le analisi del suolo, le analisi dei prodotti per l'agricoltura, per la zootecnia e per la selvicoltura, nonchè le analisi delle relative produzioni dirette e derivate;

p) le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti alla materia indicata nelle lettere precedenti;

q) le funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;

r) la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale;

s) lo studio di assetto territoriale ed i piani zonali ed urbanistici, per quanto attie-

ne alle attività agricolo-forestali, ai rapporti città-campagna ed alle indagini svolte nel quadro della pubblica programmazione in genere;

t) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla composizione urbanistica, alla pianificazione territoriale, alla tutela dell'ambiente, ai ripristini paesaggistici ed alle restaurazioni naturali ed ecologiche;

u) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed all'articolo 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086;

v) gli studi, i progetti ed i piani ecologici ed idrologici, la valutazione delle risorse idriche e gli studi, i progetti ed i piani per la loro utilizzazione.

Il dottore agronomo ed il dottore forestale hanno inoltre la facoltà di compiere le suddette attività anche in settori diversi quando siano connessi o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.

L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale del dottore agronomo e del dottore forestale, nè di quanto può formare oggetto della attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti.

Z A V A T T I N I . Propongo di accantonarlo perchè, trattandosi di un articolo complesso, ritengo necessaria una discussione approfondita dopo l'approvazione degli altri articoli.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno obiezioni, così rimane stabilito.

Art. 3.

(Esercizio della libera professione)

Per l'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale è obbliga-

toria l'iscrizione nell'albo: questo comprende una sezione per i dottori agronomi ed una per i dottori forestali. L'iscrizione nell'albo non è consentita ai dottori agronomi ed ai dottori forestali impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione. Essi sono, a richiesta, iscritti in un elenco speciale annesso all'albo, egualmente comprendente due sezioni.

I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali è consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina del Consiglio dell'ordine solo per quanto riguarda tale esercizio.

Il dottore agronomo e il dottore forestale iscritti in un albo hanno facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

ZAVATTINI. Per gli stessi motivi adottati per l'articolo precedente, propongo di accantonare anche questo articolo.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno obiezioni, così rimane stabilito.

Art. 4.

(Obbligo del segreto professionale)

L'iscritto nell'albo ha l'obbligo del segreto professionale per quanto attiene alle notizie delle quali sia venuto a conoscenza per ragione della propria attività.

(È approvato).

Art. 5.

(Vigilanza sull'esercizio della professione)

L'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali è posto sotto la vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, il quale la esercita sia direttamente sia per mezzo dei procuratori generali e dei procuratori della Repubblica.

Il Ministero di grazia e giustizia vigila sull'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed a tale scopo formula, direttamente ovvero per mezzo dei suddetti magistrati, le richieste ed i rilievi del caso.

(È approvato).

Art. 6.

(Incarichi dell'autorità giudiziaria e delle amministrazioni pubbliche)

Gli incarichi relativi all'attività professionale sono affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti negli albi.

Qualora esse intendano conferire incarichi a persone non iscritte nell'albo, ne enunciano i motivi nel provvedimento.

(È approvato).

Art. 7.

(Riscossione dei contributi)

Ogni Ordine forma i ruoli dei contributi annuali previsti dall'articolo 13, lettera d), e dall'articolo 26, lettera g), della presente legge, i quali vengono resi esecutivi dall'intendente di finanza e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme ed i privilegi previsti per le riscossioni delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e posti in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.

L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale delle imposte dirette, il quale provvede a rimettere all'Ordine locale ed al Consiglio nazionale l'importo delle rispettive quote.

(È approvato).

Art. 8.

(Personale del Consiglio nazionale e degli Ordini)

Il Consiglio nazionale ed i Consigli degli ordini provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio fun-

zionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, convertito nella legge 20 ottobre 1951, n. 1349, e successive modificazioni.

(È approvato).

TITOLO II

ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

Art. 9.

(Circoscrizioni territoriali - Personalità giuridica)

L'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali è costituito, con sede nel comune capoluogo, in ogni provincia in cui siano iscritti nell'albo almeno quindici professionisti.

Se il numero dei professionisti iscritti nell'albo è inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo di altro Ordine vicinioro fissato dal Consiglio nazionale.

L'Ordine ha personalità giuridica di diritto pubblico.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento soppressivo nella rubrica delle parole: « Personalità giuridica ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

A questo stesso articolo è stato presentato dal relatore un altro emendamento soppressivo dell'ultimo comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 9, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 10.

(Composizione del Consiglio dell'ordine)

Il Consiglio dell'ordine è composto di dottori agronomi e di dottori forestali iscritti nell'albo nel numero complessivo di cinque se gli iscritti non superano i cento, di sette se superano i cento e non i cinquecento, di nove se superano i cinquecento e non i millecinquecento, di quindici se superano i millecinquecento.

I componenti del Consiglio sono eletti dagli iscritti nell'albo riuniti in assemblea; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Al secondo comma di questo articolo il relatore ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole « riuniti in assemblea », le altre: « tra gli iscritti all'albo medesimo ».

Vuole illustrarlo il relatore?

Z A N O N , *relatore alla Commissione.*
Si tratta di una specificazione.

P R E S I D E N T E . A questo stesso articolo il relatore ha presentato un altro emendamento. Ne do lettura:

Dopo il secondo comma inserire il seguente:

« La maggioranza dei componenti del Consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi annotazioni a margine ».

D E L P A C E . Che cosa significa questo emendamento? Forse che la maggioranza è composta di veri liberi professionisti? In pratica si ammette che in un Consiglio di cinque membri, tre dovrebbero essere dei liberi professionisti e due dipendenti da enti pubblici. In un Consiglio di quindici membri la proporzione diventerebbe di 8 a 7.

Z A N O N , *relatore alla Commissione.*
Si è ritenuto giusto dare una rappresentanza alla categoria.

9^a COMMISSIONE

58° RESOCONTO STEN. (15 maggio 1975)

D E L P A C E . Quindi, diventa un'associazione di rappresentanza della categoria in senso generale e non certamente di tutela dell'ordine professionale.

Z A N O N , *relatore alla Commissione*. Non è vero. Per gli ingegneri, per esempio, non esiste alcuna restrizione. In sostanza, abbiamo previsto qualcosa in più a tutela della libera professione.

D E L P A C E . Mi rifiuto di avere organizzazioni rappresentative di professionisti in senso così generico. Se devono avere una funzione di tutela, è necessario anche prevedere dei compiti precisi.

Z A N O N , *relatore alla Commissione*. Essendo nel Consiglio, hanno l'unica funzione di tutelare l'esercizio della professione. Gli ingegneri non hanno alcuna limitazione. Ci siamo preoccupati di inserire questa clausola, che rappresenta una tutela doppia per chi esercita esclusivamente la libera professione. Mi sembra che abbiamo inserito qualcosa in più nei confronti di altri albi; questo proprio per venire incontro alle osservazioni che erano state fatte in sede di Sottocommissione da un collega del Gruppo comunista.

C U R A T O L O . Poichè all'articolo 1 abbiamo inserito accanto ai dottori agronomi e ai dottori forestali i possessori di titoli equipollenti, mi sembra che sia opportuno aggiungere questa categoria anche per quanto riguarda la composizione del Consiglio, altrimenti risulterebbero esclusi.

Z A N O N , *relatore alla Commissione*. Propongo — se la Commissione è d'accordo — un emendamento così formulato:

Al primo comma sopprimere le parole: « di dottori agronomi e di dottori forestali iscritti nell'albo nel numero complessivo » e aggiungere, dopo la parola « cinque », l'altra: « membri ».

Poichè è specificato che il Consiglio è eletto dagli iscritti all'albo, è logico che i

membri possono essere scelti tra coloro che fanno parte dell'albo stesso.

Perciò mi pare poco opportuna una disposizione simile.

Z A V A T T I N I . Il tema del contendere deriva dal fatto che non abbiamo ancora definito il testo dell'articolo 3. Infatti, in sede di Sottocommissione avevamo convenuto che gli iscritti a margine, i dipendenti, cioè, degli enti pubblici non possono essere eletti proprio per le ragioni che sono state oggi ripetute. Adesso ci troviamo nuovamente di fronte all'inserimento degli iscritti a margine tra gli eleggibili. Perciò, o accantoniamo anche questo articolo, oppure definiamo il problema anche in ordine all'articolo 3.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno altre osservazioni, rimane stabilito l'accantonamento dell'articolo 10.

(Così rimane stabilito).

Art. 11.

(Cariche del Consiglio - Validità delle sedute)

Il Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere.

Quando il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri componenti il consiglio.

(È approvato).

Art. 12.

(Attribuzioni del presidente)

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, di cui convoca e presiede l'assemblea, ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme; inoltre rilascia la tessera di riconoscimento nonchè le attestazioni ed i certificati relativi agli iscritti.

(È approvato).

Art. 13.

(Attribuzioni del Consiglio)

Il Consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) vigila per la tutela del titolo di dottore agronomo e di dottore forestale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;

d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 14;

e) adotta i provvedimenti disciplinari;

f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;

g) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

h) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organismi di carattere locale;

i) designa i dottori agronomi ed i dottori forestali chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la Commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;

l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, un contributo annuale, una tassa per la iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari;

m) sospende dall'albo o dall'elenco speciale, osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamen-

to dei contributi dovuti al Consiglio dell'ordine ed al Consiglio nazionale;

n) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci, salvo il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 48.

Anche in questo articolo, in analogia con quanto già fatto in precedenza, vanno soppressi tutti i riferimenti all'elenco speciale, rispettivamente alle lettere c), l) ed m).

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tali emendamenti soppressivi.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 13, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 14.

(Decadenza dalla carica di membro del Consiglio - Sostituzione)

Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

I membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni che abbiano conseguito la maggioranza prevista dall'articolo 19, ottavo comma, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato. In mancanza di candidati che abbiano conseguito la maggioranza suddetta, si provvede mediante elezioni suppletive, con le modalità di cui al citato articolo 19. I componenti così eletti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Se il numero dei componenti da sostituire supera la metà dei membri del Consiglio, il presidente convoca entro sessanta giorni la assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

(È approvato).

Art. 15.

(Scioglimento del Consiglio)

Il Consiglio può essere sciolto se non si è provveduto alla sua integrazione, se non è in grado di funzionare, se richiamato alla osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi.

In caso di scioglimento, le funzioni del Consiglio sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione della assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio, previa revisione dell'albo.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale.

Il commissario nomina, tra gli iscritti nell'albo, un segretario e — se del caso — un comitato di non meno di due o di non più di sei membri, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

(È approvato).

Art. 16.

(Assemblea ordinaria degli iscritti)

L'assemblea è convocata dal presidente.

Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti nell'albo e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

A questo articolo vi è un emendamento del relatore, tendente a sostituire la parola « metà » con la parola « maggioranza », intendendosi cioè la metà più uno degli iscritti. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 16, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 17.

(Assemblea per l'approvazione dei conti)

L'assemblea degli iscritti nell'albo per la approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo è convocata nel mese di marzo di ogni anno.

(È approvato).

Art. 18.

(Assemblea straordinaria)

Il presidente convoca l'assemblea straordinaria quando lo ritiene opportuno nonchè ogni volta che lo deliberi il Consiglio, o quando ne venga fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quinto degli iscritti nell'albo.

Nei casi suddetti il presidente convoca la assemblea entro venti giorni e, se non vi provvede, l'assemblea stessa è convocata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, il quale designa a presiederla un iscritto nell'albo.

(È approvato).

Art. 19.

(Assemblea per l'elezione del Consiglio)

La data, l'ora ed il luogo di convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio sono fissati dal presidente nei venti giorni precedenti la scadenza del Consiglio in carica.

Il presidente fissa anche il giorno, l'ora ed il luogo per l'eventuale votazione di ballottaggio.

La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta a tutti gli iscritti nell'albo almeno dieci giorni prima.

Ove si riveli opportuno, potrà disporsi la apertura delle urne per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di tre, garantendo la integrità dell'urna per tutta la durata della votazione.

L'assemblea è valida in prima convocazione, quando partecipano alla votazione almeno la metà degli iscritti, ed in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto.

Il voto è personale, diretto e segreto.

Chiusa la votazione il presidente, assistito da due scrutatori da lui scelti fra i presenti, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio fra coloro che non hanno conseguito tale maggioranza. In caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione nell'albo e, fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il maggiore per età.

Compiuto lo scrutinio il presidente ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro di grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale, trasmettendo la graduatoria dei candidati che hanno riportati voti.

Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione.

A questo articolo vi è un emendamento del relatore, tendente a sostituire, nel terzo rigo del quinto comma, la parola « metà » con l'altra « maggioranza », quale diretta conseguenza di analogo emendamento proposto e approvato all'articolo 16.

Z A N O N , *relatore alla Commissione.* Qualora fosse accolta la nuova formulazione proposta per l'articolo 10, occorrerebbe aggiungere in questo articolo 19, dopo l'ottavo comma, il seguente nuovo comma che spiega il meccanismo di applicazione della maggioranza riservata agli iscritti non aventi annotazioni a margine:

« Qualunque sia il numero di voti raggiunto da ciascun candidato, avranno la prefe-

renza quei candidati non aventi annotazioni a margine, fino al raggiungimento della maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 10 ».

Si tratta di un'aggiunta che mira a scongiurare difficoltà di interpretazione.

Z A V A T T I N I . Ciò significa riaprire il discorso sulle annotazioni a margine, che abbiamo deciso di accantonare. Perciò dobbiamo accantonare anche questo articolo.

Z A N O N , *relatore alla Commissione.* Va bene, accantoniamolo pure, però io devo, per dovere di completezza, presentare questo ulteriore emendamento esplicativo.

P R E S I D E N T E . Poichè si è stabilita, con il nuovo emendamento proposto, una evidente connessione con gli altri articoli accantonati, se non si fanno osservazioni resta accantonato anche l'articolo 19.

(Così rimane stabilito).

Art. 20.

(Costituzione di nuovi Ordini)

Il Ministro di grazia e giustizia, qualora il Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali esprima parere favorevole alla costituzione di un nuovo Ordine, nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale ed alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio.

Si ripropone per questo articolo l'emendamento soppressivo delle parole « e dell'elenco speciale ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 20, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 21.

(Fusione di Ordini)

Quando in un Ordine viene a mancare il numero minimo di iscritti nell'albo indicato nell'articolo 9, il Ministro di grazia e giustizia può disporre la fusione con altro Ordine, sentito il parere del Consiglio nazionale.

(È approvato).

TITOLO III

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI

Art. 22.

(Ordine nazionale)

Gli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali costituiscono un unico Ordine nazionale avente personalità giuridica di diritto pubblico.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del relatore. Ne do lettura:

Sopprimere le parole: « avente personalità giuridica di diritto pubblico ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 22, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 23.

(Consiglio dell'ordine nazionale)

Il Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composto di undici membri elet-

ti dai Consigli degli ordini tra coloro che hanno un'anzianità di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni.

I membri del Consiglio dell'ordine nazionale durano in carica tre anni dalla data dell'insediamento e sono rieleggibili.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio, rimane in carica il Consiglio uscente.

(È approvato).

Art. 24.

(Cariche del Consiglio dell'ordine nazionale)

Il Consiglio dell'ordine nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente ed un segretario. Quando il presidente ed il vicepresidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano per iscrizione nell'albo o, in caso di pari anzianità, il più anziano per età.

(È approvato).

Art. 25.

(Attribuzioni del presidente del Consiglio dell'ordine nazionale)

Il presidente del Consiglio dell'ordine nazionale ha la rappresentanza del Consiglio stesso ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.

Il presidente convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.

(È approvato).

Art. 26.

(Attribuzioni del Consiglio dell'ordine nazionale)

Il Consiglio dell'ordine nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) esprime, quando è richiesto dal Ministro di grazia e giustizia, il proprio parere

sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

b) coordina e promuove le attività dei Consigli degli ordini intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;

c) esprime il parere sulla costituzione di nuovi Ordini;

d) esprime il parere sulla fusione degli Ordini;

e) esprime il parere sullo scioglimento dei Consigli degli ordini e la relativa nomina di commissari straordinari;

f) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;

g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi od agli elenchi speciali;

h) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli ordini in materia di iscrizione, cancellazione o reinscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli stessi.

Il relatore ha presentato un emendamento inteso a sopprimere alla lettera g) le parole: « od agli elenchi speciali ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il relatore ha presentato un altro emendamento sempre inteso a sopprimere le parole « o nell'elenco speciale », alla lettera h).

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 26, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 27.

(Elezioni del Consiglio dell'ordine nazionale)

Per la designazione dei membri del Consiglio dell'ordine nazionale, il Consiglio di ogni ordine elegge un candidato iscritto nell'albo. La elezione è adottata a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

La designazione ha luogo non prima del trentesimo e non dopo il quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del Consiglio in carica.

Nelle elezioni s'intende eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

A ciascun Ordine spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto ogni ducento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti in poi.

In caso di parità di voti si applica la disposizione di cui al primo comma.

Ogni Ordine comunica il risultato della votazione ad una commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarità delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel bollettino del Ministero.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento. Ne do lettura:

Sostituire al terzo e quarto rigo del primo comma le parole « iscritto nell'albo » con le altre: « che può essere anche scelto tra gli iscritti di altri ordini provinciali ».

Il relatore ha facoltà di illustrarlo.

Z A N O N , *relatore alla Commissione.* L'emendamento da me presentato tende a consentire che i membri del Consiglio possano essere iscritti anche ad un ordine provinciale diverso dalla provincia di nomina. In altri termini, del consiglio di Firenze può far parte un iscritto all'albo della categoria di Catanzaro.

9^a COMMISSIONE

58° RESOCONTO STEN. (15 maggio 1975)

M A R I . Propongo un emendamento, sempre al primo comma, inteso a inserire dopo le parole « di ogni ordine » le altre: « provinciale della categoria ».

In questo senso si era deciso nella Sottocommissione.

Z A N O N , *relatore alla Commissione.* Sono d'accordo. Però, proporrei — per maggiore chiarezza — di spostare le parole « della categoria » alla fine delle parole « di altri ordini provinciali », comprese nell'emendamento da me presentato.

M A R I . Accetto la proposta del relatore.

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento proposto dal senatore Mari, tendente ad aggiungere la parola « provinciale » dopo le altre: « di ogni ordine ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore tendente a sostituire le parole « iscritto nell'albo » con le altre: « che può essere anche scelto fra gli iscritti di altri ordini provinciali della categoria ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 27, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 28.

(Incompatibilità)

La carica di membro del Consiglio dell'ordine nazionale è incompatibile con quella di membro del Consiglio di un ordine.

In mancanza di opzione, entro venti giorni dalla comunicazione, si presume la rinuncia alla carica di componente del Consiglio dell'ordine.

In sostituzione dei componenti venuti a mancare per qualsiasi causa, sono chiamati dal Consiglio nazionale i candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In difetto, si procede ad elezioni suppletive presso i Consigli dell'ordine che avevano votato per il componente da sostituire.

(È approvato).

Art. 29.

(Comunicazione delle decisioni)

Le decisioni del Consiglio nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni agli interessati, al Consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto Consiglio nonchè al Ministero di grazia e giustizia.

(È approvato).

TITOLO IV

ISCRIZIONE NELL'ALBO,
TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE

Art. 30.

(Contenuto dell'albo e dell'elenco speciale e suoi effetti)

L'albo e l'elenco speciale, distinti in due sezioni, riguardanti, rispettivamente, i dottori agronomi ed i dottori forestali, contengono il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti nonchè la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa è avvenuta. Essi sono compilati secondo l'ordine di anzianità e portano un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale.

L'esercizio delle attività previste dall'articolo 2 è riservato esclusivamente agli iscritti nell'albo.

9ª COMMISSIONE

58° RESOCONTO STEN. (15 maggio 1975)

A questo articolo il relatore ha presentato un emendamento tendente a sopprimere nella rubrica le parole « e dell'elenco speciale ».

Ha anche proposto un secondo emendamento tendente, al primo rigo del primo comma, a sopprimere le parole: « e l'elenco speciale ».

Ha poi proposto un terzo emendamento tendente a sopprimere alla fine del secondo comma le parole: « o nell'elenco speciale ».

Ha infine proposto un quarto emendamento tendente a sopprimere il terzo comma.

Z A N O N, *relatore alla Commissione.* Propongo, per maggiore chiarezza di sostituire al primo rigo del primo comma la parola « due » con l'altra « più », e di aggiungere dopo le parole « i dottori forestali » le altre: « e i possessori di titoli equipollenti ».

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il seguente emendamento proposto dal relatore e sostitutivo della prima parte del primo comma dell'articolo 30: « L'albo, distinto in più sezioni riguardanti, rispettivamente, i dottori agronomi, i dottori forestali e i possessori di titoli equipollenti, contiene ». Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento soppressivo delle parole « o nell'elenco speciale » sia nel titolo sia nel secondo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'intero terzo comma, proposto sempre dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 30, quale risulta dopo gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

**Presidenza
del Presidente COLLESELLI**

Art. 31.

*(Requisiti per l'iscrizione nell'albo
o nell'elenco speciale)*

Per essere iscritti nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:

- a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità, ovvero di uno Stato membro delle Comunità europee;
- b) godere dei diritti civili;
- c) essere di specchiata condotta morale;
- d) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale;
- e) avere la residenza nella circoscrizione dell'Ordine nel cui albo o elenco speciale si chiede di essere iscritti.

Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo o dall'elenco speciale.

Anche a questo articolo il relatore propone innanzitutto la soppressione nel titolo, nel primo comma e nella lettera e) dello stesso primo comma, nonchè nel secondo comma, delle parole « o nell'elenco speciale ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tali emendamenti.

(Sono approvati).

Sempre il relatore propone poi la soppressione, nella lettera a) del primo comma, delle parole: « ovvero di uno Stato membro delle Comunità europee ».

Z A N O N, *relatore alla Commissione.* Il motivo della proposta di soppressione è che si tratta di una espressione pleonastica rispetto a quella che la precede immediatamente, a quella, cioè, che dice: « essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità ».

9^a COMMISSIONE

58° RESOCONTO STEN. (15 maggio 1975)

E non ci sono Stati con i quali esista maggior trattamento di reciprocità di quelli membri delle Comunità europee.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo.

(È approvato).

Z A N O N , *relatore alla Commissione.* Sempre per analogia con quanto disposto in precedenza, occorre aggiungere, alla fine della lettera *d*) del primo comma, le parole « o di titolo equipollente ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo ora proposto dal relatore.

(È approvato).

Infine, il relatore propone di aggiungere, nel primo comma, la seguente lettera: « *f*) precisare il proprio stato giuridico-professionale ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 31, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 32.

(Iscrizione - Rigetto della domanda)

Il Consiglio dell'ordine delibera nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione; la deliberazione, adottata su relazione di un membro del Consiglio dell'ordine, è motivata.

Qualora il Consiglio dell'ordine non abbia provveduto entro il termine stabilito dal primo comma, l'interessato può, entro i tren-

ta giorni successivi, proporre ricorso, a norma dell'articolo 26, al Consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.

Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire davanti al Consiglio.

(È approvato).

Art. 33.

(Divieto di iscrizione in più albi o elenchi speciali - Trasferimenti)

Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi o elenchi speciali.

Non è ammesso il trasferimento della iscrizione quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero è sospeso dall'albo o dall'elenco speciale.

A questo articolo il relatore ha presentato due emendamenti. Il primo consiste nel sostituire, nel titolo, alle parole « *o elenchi speciali* » le altre: « *Variazioni dello stato giuridico-professionale* ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo emendamento tende a sopprimere, nel primo comma, le parole « *o elenchi speciali* ». Il relatore propone di aggiungere inoltre i commi seguenti:

« Nel caso di variazione dello stato giuridico-professionale e nel caso di trasferimento per cambio di residenza, l'iscritto è tenuto a darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, al Consiglio dell'ordine entro 60 giorni.

Gli iscritti all'albo che si trasferiscono all'estero potranno conservare l'iscrizione nell'Ordine nel quale figuravano iscritti prima dell'espatrio ».

9^a COMMISSIONE

58° RESOCONTO STEN. (15 maggio 1975)

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento soppressivo.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento aggiuntivo dei due commi.

(È approvato).

Vi è infine un emendamento del relatore, all'ultimo comma, soppressivo delle parole « o dall'elenco speciale ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 33, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 34.

(Cancellazione - Sospensione per morosità)

Il Consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il Tribunale, nei seguenti casi:

a) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'articolo 31;

b) quando ricorra una causa di incompatibilità a norma dell'articolo 3, primo comma.

L'iscritto che per oltre dodici mesi non adempia al pagamento dei contributi dovuti può, a norma dell'articolo 13, lettera m), essere sospeso.

La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del Consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostra di avere corrisposto integralmente i contributi dovuti.

Per il procedimento di cancellazione nonchè per quello di sospensione per morosità si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

A questo articolo è stato presentato da parte del relatore un emendamento, inteso

a sostituire il primo comma con il comma seguente:

« Il Consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il Tribunale quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 31 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 34, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 35.

(Reiscrizione)

Il dottore agronomo e il dottore forestale cancellati dall'albo o dall'elenco speciale possono chiedere la reiscrizione quando son cessate le ragioni che avevano determinata la cancellazione.

Il reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento inteso a sopprimere al secondo rigo del primo comma le parole: « o dall'elenco speciale ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

A questo stesso articolo è stato presentato dal relatore un emendamento inteso a sostituire al primo rigo del primo comma le parole « Il dottore agronomo e il dottore forestale » con le altre: « Gli iscritti ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 35, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 36.

(Comunicazione delle deliberazioni del Consiglio)

Le decisioni del Consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo sono comunicate, nel termine di trenta giorni dalla loro deliberazione, all'interessato, al Consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale del circondario ed al procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello del distretto nelle cui circostanze ha sede l'Ordine, nonchè al Ministero di grazia e giustizia.

(È approvato).

TITOLO V

SANZIONI DISCIPLINARI.
PROCEDIMENTO

Art. 37.

(Responsabilità disciplinare)

Al dottore agronomo e al dottore forestale che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le sanzioni previste nel presente titolo.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento inteso a sostituire al primo rigo del primo comma le parole « Al dottore agronomo e al dottore forestale » con le altre: « Agli iscritti all'albo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 37, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 38.

(Sanzioni disciplinari)

Le sanzioni disciplinari sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;
- d) la radiazione.

(È approvato).

Art. 39.

(Avvertimento)

L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo all'osservanza dei suoi doveri; esso è inflitto nei casi di abusi o di mancanze di lievi entità ed è comunicato all'interessato dal presidente del Consiglio dell'ordine. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Quando non è conseguente ad un procedimento disciplinare, l'avvertimento è disposto dal presidente del Consiglio dell'ordine, sentito il Consiglio stesso.

Entro dieci giorni successivi alla avvenuta comunicazione l'interessato può richiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento inteso a sopprimere il secondo comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 39, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 40.

(Censura)

La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa dal professionista ed è inflitta nei casi di abusi o di mancanze di non lieve entità che non ledono, tuttavia, il decoro o la dignità professionale.

La censura è disposta con deliberazione del Consiglio dell'ordine.

(È approvato).

Art. 41.

(Sospensione dall'albo e dall'elenco speciale - Sospensione cautelare)

La sospensione dall'albo può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale; essa è disposta con deliberazione del Consiglio, sentito il professionista interessato.

Oltre i casi di sospensione previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'albo:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo seguente; il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 215, comma terzo, nn. 1, 2, 3, del codice penale;

c) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale.

Nei casi di cui al precedente comma la sospensione è immediatamente esecutiva, nonostante ricorso, e non è soggetta al limite di durata stabilita dall'articolo 38.

Nel caso di emissione di mandato od ordine di cattura è in facoltà del Consiglio dell'ordine di disporre con sua delibera la sospensione dall'albo, tenuta presente la gravità del reato contestato, con particolare riguardo all'etica, sempre sentito il professionista interessato.

A questo articolo il relatore ha presentato un emendamento inteso a sostituire nella rubrica le parole « *dall'albo e dall'elenco speciale - Sospensione cautelare* » con le altre. « *dall'esercizio professionale* ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Sempre a questo articolo il relatore ha presentato un altro emendamento inteso a sostituire al primo comma la parola « *albo* » con le altre: « *esercizio professionale* ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il relatore ha presentato un terzo emendamento inteso a sostituire al secondo comma le parole « *albo* » con le altre: « *esercizio professionale* ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Sempre allo stesso articolo il relatore ha presentato un quarto emendamento, inteso a sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« *Durante il periodo di sospensione dall'esercizio professionale restano sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi previsti dalla presente legge* ».

B U C C I N I . Sono dell'opinione di mantenere l'ipotesi di sospensione dovuta alla emissione di un mandato di cattura.

Z A N O N , *relatore alla Commissione.* Sono contrario a questa ipotesi. L'emissione del mandato di cattura può avvenire in via cautelativa e quindi non comporta necessariamente la colpa. È una materia che non può essere lasciato all'arbitrio del Consiglio.

B U C C I N I . In tutti i regolamenti disciplinari l'emissione del mandato di cattura comporta per il Consiglio la facoltà di sospendere l'iscritto.

Z A N O N , *relatore alla Commissione.* Mi permetto di dissentire. Il mandato di cat-

9ª COMMISSIONE

58° RESOCONTO STEN. (15 maggio 1975)

tura non comporta necessariamente la colpa. Può anche essere stato emesso con leggerezza.

B U C C I N I . Insisto nella mia richiesta.

Z A N O N , relatore alla Commissione. Il Consiglio ha sempre la facoltà, attraverso le varie modalità di disciplinare che esso ha, di intervenire con un provvedimento di sospensione. Però non sono d'accordo nel collegarlo ad un fatto specifico.

P I S T O L E S E . Al secondo comma di questo articolo, fra i vari casi di sospensione, è previsto alla lettera c): « applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ».

Mi pare veramente assurdo prevedere la sospensione obbligatoria dall'esercizio della professione nel caso di misura di sicurezza, che è una sanzione inferiore al mandato di cattura, e non prevedere fra le ipotesi il mandato di cattura che è certamente una misura più grave.

Z A V A T T I N I . La Sottocommissione ha cercato di far salvi taluni principi base, come quello che l'imputato è sempre innocente fino a che non sia stato condannato. Nel caso particolare del mandato di cattura o dell'arresto, abbiamo avanzato l'ipotesi di un errore, per cui, oltre al danno della carcerazione, andremmo ad aggiungere anche quello della sospensione dall'esercizio della professione. Noi riteniamo, invece, che soltanto a conclusione della procedura giudiziaria, e soltanto in base a un giudizio di colpevolezza, si possa procedere alla radiazione.

P I S T O L E S E . Il solo fatto che uno sia ristretto in un carcere porta alla sospensione dell'attività.

C U R A T O L O . A me sembra sia possibile ovviare ad ogni inconveniente eliminando tutta la casistica prevista dall'articolo in esame e sostituendola con una dizione in cui si affermi che il procedimento di sospensione

dall'attività professionale è adottato in tutti i casi previsti dal codice penale.

B U C C I N I . Il codice penale prevede anche sospensioni professionali, però si tratta in genere di pene accessorie, cioè conseguenza necessaria di una certa condanna. Nel nostro caso, invece, si tratta di misure cautelative. Diceva bene il senatore Pistolese che, se la sospensione è obbligatoria nel caso di applicazione provvisoria di una pena accessoria così come il nostro codice dispone, a maggior ragione non si capisce perchè, almeno nell'ambito delle sue facoltà, il Consiglio di amministrazione non possa non esaminare l'ipotesi di un iscritto colpito da mandato o da ordine di cattura. Spetterà al Consiglio stabilire se l'emissione di tale mandato scaturisca da un evento grave oppure sia conseguenza di un episodio irrilevante da non consigliare l'applicazione della sospensione. Questo anche da un punto di vista di etica professionale, nel senso che noi riteniamo che un qualsiasi professionista debba conservare un abito di correttezza esterna più rigoroso di quello di un semplice cittadino. Questo è il concetto cui si ispirano le norme dell'articolo in esame. Per tale motivo mi permetto di insistere sul mantenimento dell'ultimo comma.

Z A N O N , relatore alla Commissione. Io invece mi permetto di far rilevare che già nel primo comma è attribuita al Consiglio la facoltà di sospensione dall'esercizio professionale in caso di lesione del decoro e della dignità professionale. Andarla a ribadire per un caso specifico come l'emissione del mandato od ordine di cattura mi sembra inopportuno, perchè questo significa lasciare all'arbitrio dei Consigli di aggravare una situazione forse ingiusta di un iscritto venutosi a trovare in una situazione particolare. Il primo comma è chiarissimo, perchè colpire il decoro e la dignità professionali significa commettere atti sicuramente gravi. Lasciare il disposto dell'ultimo comma significa — non vorrei entrare in un merito simile — dare facoltà di intervento anche quando un iscritto viene perseguito per esempio per fatti semi-

9ª COMMISSIONE

58° RESOCONTO STEN. (15 maggio 1975)

politici. Questa è la mia opinione motivata e basata anche su esperienze di fatto.

L O B I A N C O, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Mi rimetto alla Commissione.

B U C C I N I. Non insisto sulla mia proposta.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 41, quale risulta con gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Art. 42.

(Radiazione)

La radiazione dall'albo professionale può essere disposta quando l'iscritto riporta, con sentenza irrevocabile, condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.

Importano di diritto la radiazione dall'albo:

a) la condanna con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374, 377, 380, 381 del codice penale;

b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e la interdizione dalla professione per uguale durata;

c) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale, o l'assegnazione

ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.

(È approvato).

Art. 43.

(Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale)

Il dottore agronomo e il dottore forestale sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo sono sottoposti, quando non sono stati radiati a norma dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso.

Z A N O N, relatore alla Commissione. All'inizio, dovremmo aggiungere, dopo le parole « Il dottore agronomo e il dottore forestale », la solita espressione: « o i possessori di titoli equipollente ». Ritengo più logico e semplice, invece, conglobare tutti nella espressione: « Gli iscritti all'albo ».

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 43, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 44.

(Fatti costituenti reato)

Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il Consiglio ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il Tribunale e sospende il procedimento.

(È approvato).

Art. 45.

(Prescrizione)

L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 158, 159, 160 del codice penale.

(È approvato).

Art. 46.

(Competenza)

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'ordine ove è iscritto l'incolpato.

Se l'incolpato è membro del Consiglio competente a procedere disciplinarmente a norma del comma precedente, la competenza spetta al Consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della Corte di appello.

Se l'incolpato è membro del Consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della Corte di appello, la competenza per il giudizio disciplinare spetta al Consiglio dell'ordine designato dal Consiglio nazionale.

(È approvato).

Art. 47.

(Apertura del procedimento disciplinare)

Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 40, 41 e 42, non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.

Il Consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il Tribunale o, nel caso di cui all'articolo 39, secondo comma, su richiesta dell'interessato.

Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al Consiglio.

Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto l'audizione dell'interessato è facoltativa.

(È approvato).

Art. 48.

(Svolgimento del procedimento disciplinare)

Il presidente nomina, tra i membri del Consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al Consiglio i fatti per cui si procede.

Il Consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva nè dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del Consiglio.

Il proscioglimento è pronunciato con la formula: « non essere luogo a provvedimento disciplinare ».

(È approvato).

Art. 49.

(Notificazione delle decisioni)

Le decisioni del Consiglio in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al Consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale, al procuratore generale presso la Corte di appello del distretto ove ha sede il Consiglio, nonchè al Ministero di grazia e giustizia.

(È approvato).

Art. 50.

(Astensione e ricusazione dei membri del Consiglio dell'ordine)

L'astensione e la ricusazione dei membri del Consiglio dell'ordine sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sull'astensione, quando è necessaria la autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio.

9ª COMMISSIONE

58º RESOCONTO STEN. (15 maggio 1975)

Se, a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del Consiglio ne dà notizia al Consiglio nazionale, che designa altro Ordine al cui Consiglio vanno rimessi gli atti.

Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'ordine cui appartengono i membri che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

(È approvato).

Art. 51.

(Astensione e ricusazione dei membri del Consiglio dell'ordine nazionale)

L'astensione e la ricusazione dei membri del Consiglio dell'ordine nazionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice civile, in quanto applicabili.

Sulla astensione, quando è necessaria la autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio nazionale.

Se a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del Consiglio dell'ordine nazionale chiama ad integrare il Consiglio stesso un numero corrispondente di membri del Consiglio dell'ordine di Roma, seguendo l'ordine di anzianità di iscrizione nell'albo.

(È approvato).

Art. 52.

(Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione)

Fermo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 41, il Consiglio dell'ordine, nell'applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, può ordinarne provvisoriamente l'immediata esecuzione nonostante ricorso.

Z A N O N , *relatore alla Commissione.* Propongo la soppressione delle parole ini-

ziali « Fermo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 41 », comma che, come è noto, abbiamo soppresso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento soppressivo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 52, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 53.

(Reiscrizione dei radiati)

Il dottore agronomo e il dottore forestale radiati dall'albo o dall'elenco speciale possono esservi reinscritti purchè siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, ove questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo il provvedimento, irrepreensibile condotta.

Alla reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, primo comma, e 36.

Il radiato reinscritto nell'albo acquista la anzianità dalla data della reiscrizione.

Z A N O N , *relatore alla Commissione.* In analogia con quanto fatto all'articolo 43, propongo di sostituire le parole iniziali « Il dottore agronomo e il dottore forestale radiati dall'albo o dall'elenco speciale » con le altre: « Gli iscritti radiati dall'albo ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 53, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

TITOLO VI

IMPUGNAZIONI

Art. 54.

(Ricorsi avverso le decisioni del Consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare)

Le decisioni del Consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione e reinscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, nonché in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Ordine, con ricorso al Consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.

Il ricorso al Consiglio dell'ordine nazionale è presentato o notificato al Consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata.

In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del comma precedente possono proporre ricorso al Consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui agli articoli 41 ultimo comma, e 52, il ricorso al Consiglio dell'ordine nazionale ha effetto sospensivo.

Z A N O N , *relatore alla Commissione.*

Sempre in conseguenza della soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 41, propongo di sostituire, nell'ultimo comma del presente articolo, le parole « agli articoli 41, ultimo comma, e 52 » con le altre: « all'articolo 52 ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 54, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 55.

(Poteri del Consiglio dell'ordine nazionale)

Il Consiglio dell'ordine nazionale ha facoltà di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare più grave.

In materia elettorale il Consiglio dell'ordine nazionale può annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.

(È approvato).

Art. 56.

(Irricevibilità del ricorso)

È irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata.

Se il ricorso non è corredato dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, e successive modificazioni, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla.

In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato il ricorso è dichiarato irricevibile.

(È approvato).

Art. 57.

(Decisione del ricorso)

La decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, la indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale quel-

9ª COMMISSIONE

58° RESOCONTO STEN. (15 maggio 1975)

lo del presidente o di che ne fa le veci, salvo che in materia disciplinare, nella quale si applica il disposto dell'articolo 48, secondo comma.

La decisione è depositata in originale presso la segreteria del Consiglio dell'ordine nazionale ed in copia presso la segreteria dell'Ordine di appartenenza; è notificata, nel termine di trenta giorni dal deposito, al ricorrente nel domicilio eletto o, in mancanza, presso il domicilio risultante dall'albo ed al procuratore della Repubblica presso il Tribunale del circondario ove ha sede l'Ordine di appartenenza dell'interessato.

(È approvato).

Art. 58.

(Ricorso contro le decisioni del Consiglio dell'ordine nazionale)

Le decisioni del Consiglio dell'ordine nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reinscrizione nell'albo, nonché in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta la elezione contestata.

La sentenza del Tribunale può essere impugnata davanti alla Corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti per territorio.

Sia presso il Tribunale che presso la Corte di appello il Collegio giudicante è integrato da un dottore agronomo e da un dottore forestale.

Per ciascun Tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un Ordine, e per ciascuna Corte di appello, ogni triennio sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dal presidente della Corte d'appello del distretto, quattro dottori agronomi e quattro dottori forestali, due in qualità

di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi dell'Ordine aventi sede nel distretto, che siano cittadini italiani, di età non inferiore ai trenta anni e di incensurata condotta, ed abbiano una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno cinque anni.

Il Tribunale e la Corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

Il ricorso per Cassazione è proponibile anche dal procuratore generale della Corte di appello nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.

La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

(È approvato).

TITOLO VII

ONORARI, INDENNITÀ E SPESE

Art. 59.

(Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese)

Le tariffe degli onorari costituenti minimi inderogabili e le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del Consiglio dell'ordine nazionale, approvata dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

B U C C I N I . Nell'articolo non c'è un riferimento alle tariffe massime. Sono dell'opinione che l'articolo andrebbe modificato in questo senso.

Z A N O N , *relatore alla Commissione.* Anche per altre categorie tecniche vengono fissati i minimi inderogabili che sono calcolati a cifra o percentualmente per ettaro o per unità di lavoro.

B U C C I N I . A mio avviso, il minimo è a garanzia del professionista, il massimo è a garanzia di chi chiede la prestazione.

9ª COMMISSIONE

58° RESOCONTO STEN. (15 maggio 1975)

Z A N O N , *relatore alla Commissione.* Comprendo le motivazioni del collega Buccini. I minimi e i massimi esistono per gli avvocati ma non esistono per alcuna categoria tecnica nè per gli ingegneri nè per i periti agrari. Poi, faccio notare che le tariffe sono calcolate in base a percentuali e quindi sarebbe molto difficile stabilire un minimo e un massimo. Nel tariffario però sono previste le possibilità di aggiunta.

Per esempio: in caso di lavori difficili 30 per cento in più; per lavori urgenti il 20 per cento in più; per particolari strutture fino al 40 per cento in più.

B U C C I N I . Insisto nella mia richiesta. Fissare il massimo degli onorari rappresenta una garanzia per i cittadini che chiedono una prestazione, perchè in caso di controversia fra fruitore della prestazione e professionista la definizione della vertenza non venga lasciata all'arbitrio del Consiglio dell'ordine. Quindi, credo che il legislatore deve prevedere anche un massimo.

Propongo perciò un emendamento inteso ad aggiungere al primo rigo del primo comma, dopo le parole « costituenti minimi », le altre: « o massimi ».

Z A N O N , *relatore alla Commissione.* Non sono d'accordo. Si tratta di una tariffa base che rappresenta il minimo inderogabile e di aggiunte facoltative, stabilite per legge: più 30 per cento, più 20 per cento, più 40 per cento. Ci sono poi le tariffe a discrezione. Però, in grandissima parte sono tariffe a percentuale: per esempio, le costruzioni rurali sono a percentuale; tutte le operazioni di stima sono a percentuale; ci sono poi particolari lavori, indicati precisamente dal tariffario, che sono a discrezione. Invece i lavori catastali vengono svolti a tariffa ettariale.

Quindi, non vedo come si possa fissare per tali materie un minimo e un massimo.

P I S T O L E S E . Condivido le osservazioni del senatore Buccini. Allo stesso tempo do atto al senatore Zanon dell'impe-

gno da lui posto per la migliore elaborazione della legge.

Ritengo che non possa essere affidata alla discrezione del Consiglio la determinazione dei massimi. Le tariffe, infatti, sono predisposte ogni due anni con deliberazione del Consiglio nazionale, ma devono essere approvate dal Ministero di grazia e giustizia. Il che significa che al di là dell'autonomia della categoria vi è il controllo dello Stato.

Ora, se lasciamo il massimo aperto, affidiamo alla libera discrezione della categoria la autoderminazione dei propri compensi senza tener conto degli interessi dell'altra parte. So bene che esiste l'autodisciplina e certamente i Consigli dell'Ordine non vanno fuori di determinati limiti. Però, in astratto, quando facciamo una legge, dobbiamo prevedere che il Consiglio dell'ordine non può difendere i propri interessi e dimenticare gli interessi del cittadino che si affida al professionista. Questa è la ragione per la quale il Ministero interviene per rendere valide le tariffe decise autonomamente dal Consiglio. Quindi, l'intervento dello Stato esiste per convalidare le libere decisioni della categoria, però non possiamo lasciare alla categoria stessa la scelta dei massimi. Pertanto, sono favorevole all'emendamento proposto dal senatore Buccini.

Z A N O N , *relatore alla Commissione.* Sono per il mantenimento del testo originario dell'articolo. Voglio anche far presente che nella maggior parte dei casi si applicano le tariffe minime. Accettare l'emendamento proposto dal senatore Buccini comporta effettivamente delle difficoltà a meno che non vogliamo indicare un livello massimo, cioè dire che il massimo non può essere superiore al 100 per cento del minimo. Comunque, non lo ritengo opportuno.

Ad ogni modo, il livello massimo non potrà superare il 100 per cento: non lo ritengo opportuno perchè comunque il Ministero di grazia e giustizia deve approvare le tariffe. La categoria professionale le può proporre, ma è il Ministero di grazia e giustizia che le approva.

9^a COMMISSIONE

58° RESOCONTO STEN. (15 maggio 1975)

B U C C I N I . La percentuale però riguarda i minimi.

Z A N O N , *relatore alla Commissione.* Ma la percentuale non è variabile.

B U C C I N I . Quella è una voce.

Z A N O N , *relatore alla Commissione.* No, no, sono quasi tutte le voci. Posso spiegare nuovamente: c'è una tabella, la quale fissa a scaglioni la relativa percentuale da applicare. Con eccessiva frequenza vengono fatte delle tariffe notevolmente inferiori a quelle stabilite dalla legge. Quindi era evidente che bisognava indicare questa inderogabilità al livello inferiore, cioè a dire che questo costituisce il livello inferiore di applicazione di tariffa. D'altro canto, anche le tariffe giudiziarie non indicano minimi e massimi, indicano il valore.

B U C C I N I . In relazione al valore. Per esempio, cause fino a 350.000 lire, da lire x a lire y.

Z A N O N , *relatore alla Commissione.* Ma io sto parlando delle tariffe giudiziarie per gli aiutanti tecnici. E allora si vedrà che lì è indicato esattamente che è tanto a vacazione; non si dice: da... a... »: sono 1.250 lire per la tabella, e quella è la tariffa; insomma, non è da mille lire a cinquemila lire. È chiaro che tutto il resto rappresenta delle percentuali che vanno applicate come tali. Qui è indicato solo che queste percentuali costituiscono minimi inderogabili. Null'altro si vuol dire.

P R E S I D E N T E . Mi pare che il relatore abbia una sua posizione piuttosto confermata. A questo punto occorre che la Commissione si pronunci. Ritengo che il confronto non sia tanto nella sostanza e nel merito, quanto nell'indicazione delle tariffe.

Z A N O N , *relatore alla Commissione.* Senatore Buccini, io la capisco: voi avete sempre avuto questo tipo di tariffe, come anche il medico ce l'ha. Stranamente, anche

il medico ha dei valori oscillanti. Invece le categorie tecniche hanno sempre avuto un'indicazione per unità di misura.

P R E S I D E N T E . Allora mi pare che la Commissione debba pronunciarsi. Il senatore Buccini proporrebbe l'indicazione dei minimi e dei massimi: insiste nel suo emendamento?

B U C C I N I . Sì.

D E M A R Z I . Ci troviamo di fronte a due tesi: c'è il concetto che esprime il senatore Buccini, che si ricollega ai sistemi degli altri ordini, o noi dobbiamo ritenere valide le osservazioni che ha fatto il relatore, tecnico anche lui della materia? Io dico che questo non è un problema politico, è un problema tecnico. Se il relatore ritiene che mettere questo massimo creerebbe delle difficoltà, allora è meglio accettare la sua tesi.

B U C C I N I . Si potrebbe dire: non oltre il 100 per cento del minimo.

D E M A R Z I . Io sono d'accordo sulla tesi originaria, cioè che la tariffa è inderogabile.

Z A N O N , *relatore alla Commissione.* Io lascerei il testo così come è formulato.

P R E S I D E N T E . Il senatore Buccini insiste invece sul concetto dei massimi.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Buccini.

(*È approvato.*)

Metto ai voti l'articolo 59, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato.*)

Art. 60.

(*Restituzione di atti e documenti*)

Il dottore agronomo e il dottore forestale non possono trattenere gli atti ed i documen-

9^a COMMISSIONE

58° RESOCONTO STEN. (15 maggio 1975)

ti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti e delle indennità o l'omesso rimborso delle spese sostenute.

Sul reclamo del committente il presidente del Consiglio dell'ordine invita il professionista a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione di ufficio all'interessato, e promuove la deliberazione del Consiglio dell'ordine che ha facoltà di sentire le parti e di tentare la conciliazione.

Z A N O N , *relatore alla Commissione.* Propongo di sostituire, all'inizio del primo comma, le parole « Il dottore agronomo e il dottore forestale » con le altre: « Gli iscritti all'albo ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento predetto.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 60, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 61.

(Già abilitati all'esercizio professionale)

Hanno diritto di essere iscritti nell'albo tutti coloro che hanno conseguito il diploma di laurea in forza di disposizioni che abbiano attribuito al titolo accademico valore abilitante all'esercizio della professione. Analogo diritto hanno i cittadini italiani appartenenti ai territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322; e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, essendo considerato equivalente al titolo di dottore in scienze agrarie o di dottore forestale il diploma

conferito, entro il 1922, dall'Istituto agricolo e forestale di Vienna.

(È approvato).

Art. 62.

(Abrogazione di norme anteriori
in contrasto)

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la nuova disciplina della professione di dottore agronomo e di dottore forestale, compresa l'attribuzione di competenze professionali ad altri soggetti stabilita da leggi speciali.

(È approvato).

Art. 63.

(Regolamento di esecuzione)

Il Governo della Repubblica nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge provvede alla emanazione del relativo regolamento di esecuzione.

(È approvato).

Riprendiamo ora l'esame dell'articolo 2, in precedenza accantonato, di cui do nuovamente lettura:

Art. 2.

(Attività professionale)

Rientrano nella competenza del dottore agronomo e del dottore forestale:

a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singole o di gruppi, di imprese agrarie, zootecniche, forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di opere di bonifica, di sistemazione, di trasformazione e di miglioramento fondiario, non-

9^a COMMISSIONE

58° RESOCONTO STEN. (15 maggio 1975)

chè di utilizzazione e regimazione delle acque, di difesa e conservazione del suolo;

c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, ai parchi, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alle restaurazioni ed ai ripristini ambientali, alle opere di raccolta, deposito, trasporto, smaltimento e depurazione dei rifiuti solidi, semisolidi e liquidi alla utilizzazione lapidea per estrazione in alveo o in cave di monte, alle opere di conservazione della natura e di tutela del paesaggio ed a quelle di assestamento forestale;

d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi a costruzioni rurali, industriali, agrarie e forestali nonchè ad opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale e dell'ambiente rurale ivi compresi i laghetti stagionali che non ricadono nelle competenze dell'Ufficio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

e) la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche, forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti, nonchè tutte le operazioni dell'estimo in generale;

f) le consegne, le riconsegne, il bilancio, gli inventari di beni rustici, i capitali agrari e quanto altro attiene alle imprese agrarie, zootecniche, forestali ed alle industrie per la utilizzazione, la trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti;

g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole zootecniche, forestali e relative industrie;

h) la meccanica agrario-forestale e le sue applicazioni;

i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonchè la conservazione, il commercio, la utilizzazione e la trasformazione dei prodotti;

l) la prevenzione e la difesa del suolo, delle piante e dei loro prodotti dai danni causati dai parassiti, da fattori naturali e dall'attività dell'uomo, nonchè la scelta delle misure occorrenti;

m) i lavori catastali, topografici e cartografici aventi attinenza col settore rustico, coll'ambiente rurale e, limitatamente allo svolgimento delle funzioni proprie del dottore agronomo e del dottore forestale, anche con quello urbano;

n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;

o) la tipologia forestale, le analisi del suolo, le analisi dei prodotti per l'agricoltura, per la zootecnia e per la selvicoltura, nonchè le analisi delle relative produzioni dirette e derivate;

p) le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti alla materia indicata nelle lettere precedenti;

q) le funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;

r) la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale;

s) lo studio di assetto territoriale ed i piani zonali ed urbanistici, per quanto attiene alle attività agricolo-forestali, ai rapporti città-campagna ed alle indagini svolte nel quadro della pubblica programmazione in genere;

t) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla composizione urbanistica, alla pianificazione territoriale, alla tutela dell'ambiente, ai ripristini paesaggistici ed alle restaurazioni naturali ed ecologiche;

u) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed

all'articolo 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086;

v) gli studi, i progetti ed i piani ecologici ed idrologici, la valutazione delle risorse idriche e gli studi, i progetti ed i piani per la loro utilizzazione.

Il dottore agronomo ed il dottore forestale hanno inoltre la facoltà di compiere le suddette attività anche in settori diversi quando siano connessi o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.

L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale del dottore agronomo e del dottore forestale, nè di quanto può formare oggetto della attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti.

A questo articolo è stato presentato dal relatore, che lo ha elaborato in sede di Sottocommissione, il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo:

« Rientrano nella competenza del dottore agronomo e del dottore forestale:

a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppi, di imprese agrarie, zootecniche, forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonchè delle opere di bonifica, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo, semprechè queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per la loro particolare complessità, non richiedano la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;

c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti alle utilizzazioni forestali, ai parchi, alle piste da

sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'asestamento forestale;

d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi a costruzioni rurali, ovvero attinenti alle industrie agrarie e forestali nonchè ad opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale e dell'ambiente rurale ivi compresi i laghetti stagionali che non ricadono nelle competenze dell'Ufficio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

e) la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche, forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti, nonchè tutte le operazioni dell'estimo in generale;

f) le consegne, le riconsegne, il bilancio, gli inventari di beni rustici, i capitali agrari e quanto altro attiene alle imprese agrarie, zootecniche, forestali ed alle industrie per la utilizzazione, la trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti;

g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche, forestali e relative industrie;

h) la meccanica agrario-forestale e le sue applicazioni;

i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonchè la conservazione, il commercio, la utilizzazione e la trasformazione dei prodotti;

l) la prevenzione e la difesa del suolo, delle piante e dei loro prodotti dai danni causati dai parassiti, da fattori naturali e dall'attività dell'uomo, nonchè la scelta delle misure occorrenti;

m) i lavori catastali, topografici e cartografici aventi attinenza sia col settore rurale che con quello urbano;

n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella

9^a COMMISSIONE

58° RESOCONTO STEN. (15 maggio 1975)

stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;

o) la tipologia forestale, le analisi del suolo, le analisi dei prodotti per l'agricoltura, per la zootecnia e per la selvicoltura, nonché le analisi delle relative produzioni dirette e derivate;

p) le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti alla materia indicata nelle lettere precedenti;

q) le funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;

r) la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale;

s) lo studio di assetto territoriale ed i piani zonali ed urbanistici, nonché la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città-campagna;

t) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente;

u) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento delle popolazioni rurali;

v) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed all'articolo 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

Il dottore agronomo ed il dottore forestale hanno inoltre la facoltà di compiere le suddette attività anche in settori diversi quando siano connessi o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.

Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta.

L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale del dottore agronomo e del dottore forestale, nè di quanto può formare oggetto della attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti ».

Z A N O N , *relatore alla Commissione.* Sulla base anche dei suggerimenti pervenuti in sede di Sottocommissione, mi sono permesso di elaborare questo testo sostitutivo dell'articolo 2, che introduce, fra l'altro, il concetto del lavoro di gruppo con la firma congiunta per quanto riguarda i lavori di una certa complessità, svolti da varie categorie di professionisti.

P R E S I D E N T E . Allora la parte emendativa, direi anzi integrativa, è il risultato del lavoro della Sottocommissione.

Z A N O N , *relatore alla Commissione.* È stato il risultato di una discussione che abbiamo avuto nella Sottocommissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione dell'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 2.

D E L P A C E . Sulla lettera o), primo comma, desidero precisare che mentre sono d'accordo sulla prima parte, che dice « la tipologia forestale, le analisi del suolo, le analisi dei prodotti per l'agricoltura, per la zootecnia e per la selvicoltura », per quanto riguarda le parole « nonché le analisi delle relative produzioni dirette e derivate », mi sembra che si entri nel campo della chimica effettiva. Quindi ritengo che quest'ultima parte debba essere eliminata.

Z A N O N , *relatore alla Commissione.* Ricordo che nell'insegnamento di industria agraria vi è tutta una pratica di laboratorio che si riferisce proprio a questi prodotti diretti o derivati, che include ovviamente anche la trasformazione di questi prodotti agricoli.

R O S S I D O R I A . Io vorrei aggiungere che il controllo poi viene fatto dalle stazioni di chimica agraria, che sono presso le facoltà di agraria

D E L P A C E . Sono d'accordo che i laboratori di chimica agraria fanno l'analisi dei prodotti; ma, in questo caso, si parla di formaggio, di burro, di vino, si parla di tutti i derivati, dalla carne in scatola fino agli oli. Questo non riguarda l'agronomo.

Z A N O N , *relatore alla Commissione.* Io sarei anche d'accordo di togliere le parole « dirette e derivate ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il subemendamento alla lettera o) del primo comma dell'articolo sostitutivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Passiamo ora al secondo comma dell'articolo sostitutivo proposto.

Z A N O N , *relatore alla Commissione.* Propongo di sostituire le parole « Il dottore agronomo ed il dottore forestale » con le altre: « Gli iscritti all'albo ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il predetto subemendamento al secondo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, quale risulta con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

Do nuovamente lettura dell'articolo 3, che era rimasto accantonato:

Art. 3.

(Esercizio della libera professione)

Per l'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale è obbligatoria l'iscrizione nell'albo: questo comprende una sezione per i dottori agronomi ed una per i dottori forestali. L'iscrizione nell'albo non è consentita ai dottori agronomi ed ai dottori forestali impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione. Essi sono, a richiesta, iscritti in un elenco speciale annesso all'albo, egualmente comprendente due sezioni.

I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali è consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina del Consiglio dell'ordine solo per quanto riguarda tale esercizio.

Il dottore agronomo e il dottore forestale iscritti in un albo hanno facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Il relatore ha proposto il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Per l'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale è obbligatoria l'iscrizione nell'albo: questo comprende una sezione per i dottori agronomi ed una per i dottori forestali.

I dottori agronomi e i dottori forestali impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione, possono a loro richiesta essere iscritti nell'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale. Questi iscritti non potranno esercitare la libera professione, salvo i casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili. Presso i rispettivi Ordini sarà conservato il timbro professionale che ver-

9ª COMMISSIONE

58º RESOCONTO STEN. (15 maggio 1975)

rà consegnato di volta in volta per gli eventuali atti professionali autorizzati.

Per gli incarichi speciali che potessero essere loro conferiti in deroga al suddetto divieto essi dovranno sottostare alla disciplina dell'Ordine.

I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali è consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina del Consiglio dell'ordine solo per quanto riguarda tale esercizio.

Il dottore agronomo e il dottore forestale iscritti in un albo hanno facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato ».

Z A N O N , *relatore alla Commissione.*
È, questa, una soluzione certamente non eccezionale, ma sicuramente la migliore tra quelle possibili.

D E L P A C E . Su questo articolo 3 ho delle perplessità, ed il collega Zanon mi scuserà. Mi rimane, ad esempio, abbastanza insolita questa forma di iscrizione all'albo con le dovute forme di controllo. Negli altri settori non è così. Ad esempio, gli ingegneri dei Comuni e delle Province non sono iscritti all'albo.

Z A N O N , *relatore alla Commissione.*
Sì che lo sono.

D E L P A C E . Ma non esercitano la libera professione e non possono farlo. Firmano solo a nome del Comune o a nome dell'amministrazione da cui dipendono; non possono esercitare la libera professione. Il collega Zanon può far riferimento alle limitazioni previste nell'articolo, ma un motivo di perplessità può sorgere anche dalla considerazione che se gli altri Ordini verranno alla carica nella stessa direzione, si dovrà concedere una simile normativa anche ad essi. Non dico che ciò non debba essere assolutamente fatto, ma in questo modo ci potremmo trovare di fronte a tutta una serie di rivendicazioni improvvisate che porterebbero ad una revisione generale senza una

adeguata preparazione ed uno studio del problema, sia in termini economici che di organico.

In definitiva, non affermo che l'articolo, così come è formulato, sia da respingere totalmente; permangono però le perplessità testè espresse a titolo personale.

P I S T O L E S E . Sono stato il primo, in sede di discussione generale, a sollevare tale problema. Indubbiamente, si tratta di un punto centrale della legge, anche perchè si tratta del dramma di tutti i professionisti dipendenti da enti pubblici e si verifica in tutti gli Ordini professionali. Forse, però, con il presente articolo, si è riusciti a trovare una soluzione.

L'unica osservazione che credo di dover fare è quella di ribaltare il concetto contenuto nella formulazione proposta dal relatore, in modo da specificare che i professionisti dipendenti pubblici potranno esercitare la professione solo nell'ambito degli incarichi ricevuti dall'amministrazione di appartenenza.

G A D A L E T A . Perchè lo dobbiamo dire? I professionisti vengono assunti dagli Enti pubblici tramite concorsi e sottostanno a regolamenti che stabiliscono già i limiti delle loro prestazioni.

D E M A R Z I . Sono d'accordo con il relatore Zanon circa il fatto che l'articolo, nella sua attuale formulazione, rappresenta la soluzione migliore, se non ottimale, che si possa oggettivamente avere. Occorre che ci mettiamo a fare la scelta di ciò che vogliamo ottenere.

È inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Io ritengo che se non diciamo niente, quelli continueranno a fare come vogliono. Questa correzione è stata fatta proprio per garantire che non ci sia una prevalenza di questi iscritti con annotazione a margine, in modo che non possano avere la maggioranza e fare quello che vogliono. Io qui mi limiterei in modo particolare, visto che anche da parte delle opposizioni vi sono delle

9ª COMMISSIONE

58° RESOCONTO STEN. (15 maggio 1975)

perplessità, ad approvare l'articolo con quell'annotazione ultima.

B A L B O . Io sono d'accordo sul fatto che qui c'è un'azione limitativa nei confronti di questi professionisti. Però vorrei collegarmi a quello che ha detto il senatore De Marzi in relazione al Consiglio dell'ordine. Ora quei professionisti non possono mai raggiungere la maggioranza, e questo lo capisco, però debbono sempre condizionare le decisioni della maggioranza. Costoro hanno dei problemi come tutti gli altri: in queste condizioni non potranno mai risolverli.

D E M A R Z I . Sono problemi dell'Ordine, mica problemi di carattere sindacale.

M A R I . In effetti, questo articolo è stato quello che ha impegnato di più la discussione sia in Sottocommissione che in sede di Commissione, e concerne una materia sulla quale cominciamo ad avere una certa chiarezza. Tuttavia io credo che rispetto all'ipotesi formulata dal senatore Pistolesi è preferibile invece lo sforzo che ha fatto il collega Zanon. In questa visione noi manteniamo la nostra perplessità in generale, ma dovendo scegliere fra formulazioni, ci sembra preferibile quella del senatore Zanon perchè più corrispondente all'obiettivo che vogliamo raggiungere.

B U C C I N I . In linea teorica si dovrebbe probabilmente sostenere il principio dell'incompatibilità tra albo professionale e dipendenza da enti pubblici. Dico in linea teorica, perchè risponde a un principio che poi si deve interpretare nel discutere la riforma della pubblica Amministrazione, in merito al cosiddetto « tempo pieno », come accade nel campo medico dove il professore universitario dovrebbe fare esclusivamente il professore universitario, e poi, invece, ha la clinica, ha l'ambulatorio e tutto il resto. Noi dobbiamo prendere atto di questa realtà, pur cercando di raggiungere questo obiettivo dell'incompatibilità. Però, d'altra parte, questo può corrispondere a una certa esigenza dal punto di vista pratico; e mi pare che

le soluzioni che sono state proposte dalla Sottocommissione, pur non rappresentando la perfezione — che non è possibile in una formulazione di legge — possono, allo stato, contemperare le varie esigenze. Qui, in fondo, si affermano due principi: innanzitutto è vietata la libera professione per i dipendenti di pubbliche amministrazioni. Questo è un principio che mi pare sia affermato e sul quale bisognerà insistere, salvo due eccezioni: 1) se gli ordinamenti di questi professionisti (naturalmente riferendosi all'amministrazione dalla quale dipendono) permettono loro di esercitare la libera professione; 2) per gli incarichi speciali. Queste, secondo me, sono le due eccezioni che sono state formulate, rimanendo fermo il principio del divieto della libera professione.

Vorrei soltanto chiedere un chiarimento: questi incarichi speciali da chi sono conferiti?

Z A N O N , relatore alla Commissione. In genere dall'autorità giudiziaria. A maggior chiarimento, sperando di poter rimuovere, almeno parzialmente, alcune perplessità che sono state esternate, dirò che finora i pubblici dipendenti avevano, certe volte, in base agli incarichi loro affidati, la facoltà di esercitare anche la libera professione, (mentre altri ordinamenti prevedevano addirittura la libertà di questo esercizio), con la vecchia regolamentazione di legge questa categoria poteva esercitare la sua professione addirittura senza alcuna vigilanza. Quindi succedeva, ovviamente, quello che succedeva. Dirò di più: c'è una legge del 1938 che impone, a chi esercita la libera professione, la iscrizione all'albo. Onde tener conto sia di questa legislazione, che è limitativa di iscrizione, sia per avere un controllo unitario e una vigilanza unitaria ed uguale, si è voluta includere anche questa categoria. Che poi, naturalmente, essa venga sottoposta a determinate limitazioni derivanti dal suo ordinamento, questo mi pare giusto.

Quindi ecco perchè è nata questa formulazione dell'articolo 3, che tiene conto di tutte queste esigenze regolamentate in forma unitaria di esercizio.

9ª COMMISSIONE

58° RESOCONTO STEN. (15 maggio 1975)

P I S T O L E S I . C'è il mio emendamento, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Il senatore Pistolesi ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo. « Questi iscritti potranno esercitare la professione, salvo i casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili ».

D E M A R Z I . Lasciamo « salvo i casi previsti ».

P I S T O L E S E . No, non è possibile. Vorrei soltanto chiarire il concetto di questo emendamento. La limitazione dell'attività professionale è un'autolimitazione, cioè nel momento in cui un professionista entra a far parte di un ente pubblico, autolimita la sua attività, prestandola solamente per quell'ente. Perciò quando in una legge professionale noi diciamo « è vietato », è una limitazione di questa libertà di decisione del professionista, che per avere un incarico in un ente pubblico deve essere tale. Il presupposto, infatti, per partecipare ad una organizzazione professionale di un ente, è quello di essere professionista in quel settore.

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole alla formulazione proposta dal relatore, che pone correttamente la questione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Pistolese.

(Non è approvato).

Al quarto rigo del secondo comma si dice: « è vietato l'esercizio della libera professione ». Forse è il caso di dire: « è limitato ».

Z A N O N , *relatore alla Commissione*. Propongo le parole: « è vietato di norma ». Propongo inoltre la sostituzione del primo comma con il seguente: « Per l'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale e delle professioni equipollenti è obbligatoria l'iscrizione nell'albo », ripe-

tendo la dizione anche all'inizio del secondo comma. Inoltre, nei commi seguenti, in relazione a quanto approvato in precedenza, propongo di sostituire le parole « I dottori agronomi ed i dottori forestali » con le parole: « Gli iscritti all'albo ».

P R E S I D E N T E . Do allora nuovamente lettura dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 3, proposto dal relatore, che, con le modificazioni testè suggerite, risulta del seguente tenore:

« Per l'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale e delle professioni equipollenti è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.

I dottori agronomi e i dottori forestali o i possessori di titoli equipollenti, impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato di norma l'esercizio della libera professione, possono a loro richiesta essere iscritti nell'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale. Questi iscritti non potranno esercitare la libera professione, salvo i casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili. Presso i rispettivi Ordini sarà conservato il timbro professionale che verrà consegnato di volta in volta per gli eventuali atti professionali autorizzati.

Per gli incarichi speciali che potessero essere loro conferiti in deroga al suddetto divieto essi dovranno sottostare alla disciplina dell'Ordine.

Gli iscritti all'albo dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali è consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina del Consiglio dell'ordine solo per quanto riguarda tale esercizio.

Gli iscritti in un albo provinciale hanno facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il predetto emendamento.

(È approvato).

Do ora nuovamente lettura dell'articolo 10, precedentemente accantonato:

9^a COMMISSIONE

58° RESOCONTO STEN. (15 maggio 1975)

Art. 10.

(Composizione del Consiglio dell'ordine)

Il Consiglio dell'ordine è composto di dottori agronomi e di dottori forestali iscritti nell'albo nel numero complessivo di cinque se gli iscritti non superano i cento, di sette se superano i cento e non i cinquecento, di nove se superano i cinquecento e non i millecinquecento, di quindici se superano i millecinquecento.

I componenti del Consiglio sono eletti dagli iscritti nell'albo riuniti in assemblea; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Z A N O N , *relatore alla Commissione.* Propongo di sostituire al primo comma le parole « Il Consiglio dell'ordine è composto di dottori agronomi e di dottori forestali iscritti nell'albo nel numero complessivo di cinque » con le parole: « Il Consiglio dell'ordine è composto di cinque membri ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore al primo comma.

(È approvato).

Z A N O N , *relatore alla Commissione.* Propongo inoltre di modificare il secondo comma nel modo seguente: « I componenti del Consiglio sono eletti dagli iscritti nell'albo riuniti in assemblea tra gli iscritti all'albo medesimo; durano in carica tre anni e sono rieleggibili ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore al secondo comma.

(È approvato).

Z A N O N , *relatore alla Commissione.* Propongo ora un comma aggiuntivo: « La maggioranza dei componenti del Consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi annotazioni a margine ».

M A R I . Proporrei di sostituire le parole « La maggioranza » con le parole: « Almeno due terzi ».

Z A N O N , *relatore alla Commissione.* La proposta comporta certe difficoltà e non mi sembra pratica, anche perchè i componenti del Consiglio sono sempre in numero dispari.

M A R I . Insisto sull'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il subemendamento proposto dal senatore Mari.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 10, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Do nuovamente lettura dell'articolo 19, rimasto in precedenza accantonato:

Art. 19.

(Assemblea per l'elezione del Consiglio)

La data, l'ora ed il luogo di convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio sono fissati dal presidente nei venti giorni precedenti la scadenza del Consiglio in carica.

Il presidente fissa anche il giorno, l'ora ed il luogo per l'eventuale votazione di ballottaggio.

La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta a tutti gli iscritti nell'albo almeno dieci giorni prima.

Ove si riveli opportuno, potrà disporsi la apertura delle urne per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di tre, garantendo la integrità dell'urna per tutta la durata della votazione.

9^a COMMISSIONE

58° RESOCONTO STEN. (15 maggio 1975)

L'assemblea è valida in prima convocazione, quando partecipano alla votazione almeno la metà degli iscritti, ed in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto.

Il voto è personale, diretto e segreto.

Chiusa la votazione il presidente, assistito da due scrutatori da lui scelti fra i presenti, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio fra coloro che non hanno conseguito tale maggioranza. In caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione nell'albo e, fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il maggiore per età.

Compiuto lo scrutinio il presidente ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro di grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale, trasmettendo la graduatoria dei candidati che hanno riportato voti.

Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione.

Z A N O N, *relatore alla Commissione*. Propongo di sostituire, al quinto comma, le parole « partecipano alla votazione almeno la metà degli iscritti » con le altre: « partecipa alla votazione la maggioranza degli iscritti ».

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore al quinto comma.

(È approvato).

Z A N O N, *relatore alla Commissione*. Propongo ora di aggiungere, dopo l'ottavo comma, un altro comma così formulato: « Qualunque sia il numero dei voti conseguito da ciascun candidato, avranno la preferenza quei candidati non aventi annotazioni a margine, fino al raggiungimento del-

la maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 10 ».

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 19, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Z A V A T T I N I. A conclusione di questo dibattito, debbo rilevare che era doveroso aggiornare la vecchia normativa allo sviluppo anche tecnico che si è avuto in questi anni. Sottolineo inoltre il proficuo lavoro svolto dalla Sottocommissione e il dato positivo — pur permanendo qualche perplessità — costituito dall'aggiornamento di un ordinamento professionale che appariva ormai superato.

P I S T O L E S E. Il mio Gruppo ha seguito con molta attenzione l'elaborazione di questo provvedimento, che viene incontro ad una vasta categoria di professionisti.

Nonostante alcune perplessità che permangono sugli articoli 2 e 3, la mia parte politica esprime comunque un giudizio positivo sul disegno di legge.

M A Z Z O L I. Il diligente lavoro svolto dalla Commissione e l'impegno costante del relatore ci consentono di avere un provvedimento che è senz'altro il migliore che si potesse elaborare per una categoria professionale che lo attende da molto tempo.

B A L B O. Anche la mia parte politica, pur mantenendo talune riserve sull'articolo 10, è favorevole al provvedimento, che risolve un problema che da tempo doveva essere affrontato.

R O S S I D O R I A. A nome della mia parte politica, esprimo pieno consenso al provvedimento anche per l'importanza

che può acquistare in avvenire la categoria dei tecnici agricoli.

In questo quadro rivestono anche grande rilievo i rapporti di collaborazione con altri Ordini professionali. Ritengo che il provvedimento che abbiamo predisposto possa spianare la strada a tali intese.

P R E S I D E N T E . Ringrazio prima di tutto il relatore e la Sottocommissione per il cospicuo, razionale e impegnativo lavoro compiuto, che ha permesso di risolvere un problema molto importante, con un consenso unanime. È questa un'ulteriore riprova dell'impegno e della serietà con cui opera la nostra Commissione.

Quindi, un ringraziamento particolare anche a tutti i commissari che sono intervenu-

ti nella discussione per una migliore e più razionale soluzione del problema.

Conclusa in tal modo l'approvazione degli articoli, occorre procedere alla nomina del relatore, che dovrà predisporre la relazione scritta per l'Assemblea.

Propongo che tale incarico sia conferito al senatore Zanon, che ha svolto la funzione di relatore alla Commissione.

Poichè non si fanno obiezioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
Dott. GIULIO GRAZIANI